



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10598 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonio Gambale, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento- del provvedimento datato 3 agosto 2019, reso dalla Commissione medica del Ministero dell'Interno  Dipartimento della Pubblica Sicurezza, recante ad oggetto <<Assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di

Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana **4^ Serie Speciale** **Concorsi ed Esami** del 26 maggio 2017>> e consegnato in pari data, mediante il quale la citata Commissione Medica ha dichiarato l'odierno ricorrente non idoneo per il citato concorso, sull'asserito presupposto di <<tatuaggi in fase di rimozione su parti del corpo non coperte dall'uniforme (III medio superiore, regione mediale del braccio sinistro, di dimensioni complessive cm 16 x 6 cm e regione volare polso sinistro, di dimensioni complessive di cm 2,5) ai sensi dell'art. 3 comma 2, riferimento Tabella 1, punto 2 lett. b) del D.M. 30/06/03, n. 198>>;- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi incluse le <<Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico - fisici,>> pubblicate in data 7 maggio 2019 sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, nonch**è**, per quanto di interesse, dell'art. 7 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e, se e per quanto occorra, dell'art. 3, co. 2, riferimento Tab. 1, punto 2, lett. b), D.M. 30.06.2003 n. 198E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHEvolte a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame gi**à** programmate fino al giorno 10 agosto 2019 come da nota prot. n. 555/RS/ 5519 del 07.06.19 del Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza il quale, dato atto della convocazione di circa 3.000 ulteriori soggetti, ha comunicato il prolungamento del calendario delle prove e/o di ogni altra opportuna misura che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua;**NONCH**è** PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di

ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame nonch[?], ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GAMBALE ANTONIO il 17\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano il nominativo dell'odierno ricorrente;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE

nel senso di confermare l'ammissione con riserva del ricorrente (già disposta con Ordinanza Cautelare – non impugnata – n. 5881 del 12 settembre 2019) alla prosecuzione dell'iter concorsuale e, ove favorevolmente esitati le ulteriori fasi della procedura, al suo inserimento, sempre con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla prosecuzione dell'iter selettivo

nonché, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente è già stato ammesso, con riserva, alla prosecuzione del concorso, essendo stata adottata l'ordinanza cautelare n. 5881 del 12 settembre 2019;

Ritenuto, pertanto, di non dover disporre ulteriori misure cautelari urgenti;

Ritenuto, peraltro, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dei candidati ammessi al corso di formazione mediante la notifica per pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero di contraddittori necessari e della difficoltà di individuazione nominativa degli stessi, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza; a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni quaranta, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare monocratica.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale cautelare la camera di consiglio del 12 novembre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2019.

Il Consigliere delegato
Antonio Andolfi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.